

Procedura per la gestione dell'Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (L. 179/2017 e art. 54-bis d.lgs. 165 del 2001) denominato Whistleblowing

Sommario

PREMESSA.....	2
I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI.....	2
L'OGGETTO E I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE	3
LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI	3
I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E L'ITER DI GESTIONE	4
LE FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E LE RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	5
I RISVOLTI LEGATI ALLA PRIVACY DEI SOGGETTI COINVOLTI (SEGNALANTE – SEGNALATO).....	6
VIOLAZIONI DELLA PRESENTE PROCEDURA	7

REVISIONE	DOCUMENTO	DATA	REDAZIONE	APPROVATO IN CDA
00	PR_ WHISTLEBLOWING	08/09/2021	RPCT	15/09/2021

PREMESSA

La legge 179/2017, recante le *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, tutela il pubblico dipendente o il collaboratore che segnala le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, disponendo la modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rientrano nella nozione di dipendente pubblico anche i dipendenti di Enti di diritto privato in controllo pubblico, qual è AFC Torino Spa. La tutela è estesa anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori dell'Ente.

L'ANAC, con delibera 469 del 9 giugno 2021 ha approvato lo *"schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs.165/2001 (c.d. whistleblowing)"* con l'obiettivo di approfondire i profili relativi alla L.170/2017 nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d. lgs 196/2003) e che si richiamano integralmente a corredo del presente documento.

Il termine inglese *whistleblowing* indica l'azione di "soffiare il fischietto" ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione, denuncia o, in gergo, soffiata. In senso più ampio, si intende per *whistleblowing* l'insieme delle attività di regolamentazione delle procedure volte a proteggere e tutelare il segnalante (whistleblower) e ad incentivare la segnalazione degli illeciti.

Con la presente procedura si intende adottare la disciplina di tale istituto.

L'obiettivo prioritario del presente documento è quindi quello di fornire indicazioni operative circa:

- a) I soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- d) i destinatari della segnalazione e l'iter di gestione;
- e) le forme di tutela del segnalante e le responsabilità dell'Ente;
- f) i risvolti legati alla Privacy dei soggetti coinvolti (segnalante – segnalato)

I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Possono effettuare una segnalazione i dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, di AFC Torino S.p.A. che siano o siano stati testimoni, anche indirettamente, di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe), il dipendente di AFC può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa (rivolgendo la segnalazione all'ANAC o all'amministrazione interessata) e al pari, un dipendente di altro ente in distacco (o simili) presso AFC, può riferire di situazioni rilevanti relative ad AFC.

Possono segnalare anche dipendenti o collaboratori di un fornitore di AFC che ne sia venuto a conoscenza o sia testimone di fatti rilevanti.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altro soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l'istituto del Whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica e non sussiste il requisito soggettivo.

I soggetti che effettuano segnalazioni sono tenuti a fornire i propri dati: la disciplina di cui alla legge 179/2017 - che ha come fine la tutela dell'identità e del trattamento di chi segnala, di chi *“ci mette la faccia”* nel riferire situazioni irregolari se non illecite e comunque di danno per l'azienda – si applica soltanto a segnalazioni che provengano da dipendenti/collaboratori che rendano note le loro generalità.

Eventuali segnalazioni anonime potranno eventualmente essere considerate all'interno di un quadro più ampio di elementi raccolti dall'azienda come segnali di allarme e utilizzate nei procedimenti di vigilanza "ordinari".

L'OGGETTO E I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

La L. 179/2017 disciplina:

1. le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione con AFC o suoi fornitori di lavori, beni e servizi;
2. le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate nei confronti del segnalante, proprio in ragione della segnalazione fatta.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del whistleblowing: possono essere segnalate tutte quelle situazioni in grado di arrecare danno o pregiudizio ad AFC, come comportamenti illeciti, rischi, reati o irregolarità, anche riconducibili a violazioni del codice etico e del sistema di controllo interno di AFC Torino S.p.A. (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, mobbing, sprechi, ecc.).

E' possibile segnalare anche attività illecite non ancora compiute ma che si ritenga possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

La segnalazione "Whistleblowing" non sostituisce, ove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria: i dipendenti che, nell'espletamento delle loro mansioni, rivestano il ruolo di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio hanno infatti l'obbligo di denuncia dei reati procedibili d'ufficio, ex art. 331 c.p.p. e artt. 361 e 362 c.p.

La disciplina del whistleblowing non si applica in caso di "lamentele" di carattere personale, che sono disciplinate da altre procedure.

LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per effettuare la segnalazione occorre utilizzare la piattaforma informatica dedicata raggiungibile all'indirizzo <https://anticorruzione.afctorino.it/#/> e seguire le indicazioni per inserire tutti i dati necessari (le circostanze di tempo e luogo, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi per identificare il responsabile delle condotte segnalate); la piattaforma in uso in AFC, come quella dell'ANAC, garantisce la crittografia dell'identità del segnalante (l'identità quindi non viene neppure comunicata all'Ente, che riceve invece il contenuto della segnalazione, e rimane custodita con una chiave telematica all'interno degli archivi informatici) e consente di allegare documenti utili.

Ad ogni segnalazione viene assegnato un codice identificativo univoco, comunicato al segnalante con i riferimenti temporali di presentazione (data e ora).

Con tale codice la segnalazione può in ogni momento essere consultata sulla piattaforma per verificarne lo stato di avanzamento.

Per segnalare direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) occorre utilizzare l'apposita piattaforma informatica ANAC raggiungibile all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!//#%2F>.

I fatti possono anche essere denunciati direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa segnalazione ad AFC Torino o all'ANAC. Se i fatti rientrano tra i reati procedibili d'ufficio, occorre tenere a mente che i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della presente procedura, segnalazioni anonime e non circostanziate, o non inviate tramite i canali di presentazione "Whistleblowing".

Ove pervengano segnalazioni "idonee" tramite altri canali, avendo cura di salvaguardarne la riservatezza, il segnalante verrà invitato all'utilizzo della piattaforma AFC (e/o ANAC), che rappresenta l'unico canale aziendale.

I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E L'ITER DI GESTIONE

Le segnalazioni di condotte illecite sono ricevute e trattate esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AFC Torino S.p.A.

Ove si voglia invece comunicare una misura ritorsiva subita in ragione della segnalazione inviata, occorre inviarla all'ANAC, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall'ANAC di cui sopra.

Sempre ed esclusivamente all'ANAC vanno inoltrate le segnalazioni di illeciti imputabili al RPCT.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT, nel rispetto della riservatezza e del principio di imparzialità, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, cura, l'istruttoria e valuta oggettivamente i fatti utilizzando, per analogia, i parametri di valutazione di cui alle citate linee guida ANAC¹.

E' nelle sue facoltà compiere ogni attività ritenuta opportuna, chiedere chiarimenti se strettamente necessari, procedere con l'audizione del segnalante (se consenziente) e di eventuali altri soggetti (anche indicati dal segnalante), che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT può avvalersi di collaboratori a supporto, che sono soggetti agli stessi medesimi vincoli di riservatezza, ai quali il RPCT trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ed eventualmente estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione qualora la trasmissione integrale del contenuto possa determinare un rischio per la riservatezza del segnalante.

Qualora emerga un situazione di conflitto di interessi il RPCT è tenuto ad informare l'organo di indirizzo politico che provvederà ad individuare il soggetto cui affidare l'istruttoria.

Al RPCT spetta anche la funzione di "Custode delle identità" potendo utilizzare egli soltanto la chiave telematica assegnata dalla piattaforma alla segnalazione, necessaria per decriptare l'identità del segnalante.

Il termine di avvio del procedimento di istruttoria è di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 giorni dalla data di avvio. L'organo di indirizzo può, motivandolo, autorizzare il RPCT ad estendere tali termini.

La mancata attività di verifica e analisi da parte del RPCT è soggetta all'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC, secondo il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio".

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza, archivia la segnalazione con adeguata motivazione, ne informa il segnalante e relaziona al vertici aziendali.

Qualora, invece, la segnalazione risulti, in tutto o in parte, fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione.

¹ La segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti

2. In caso contrario valuta a chi inoltrare l'esito delle verifiche condotte senza trasmettere i dati del segnalante (ed evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza); in relazione ai profili di illiceità riscontrati potrà inviare a uno o più tra i seguenti soggetti:
- Il Responsabile della struttura cui è ascrivibile il fatto (per procedimenti di ordinaria vigilanza);
 - L'ufficio Procedimenti Disciplinari (in raccordo con il precedente);
 - L'Autorità Giudiziaria;
 - La Corte dei conti;
 - L'ANAC.

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito il segnalante tramite la piattaforma informatica e relaziona al vertice aziendale.

Terminata la procedura, il RPCT potrà utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione, in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Conseguentemente predispone gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Al RPCT sono comunicati l'avvio del procedimento disciplinare ed i conseguenti provvedimenti nei confronti di chi ha commesso le condotte illecite oltre alle misure correttive adottate per prevenire ulteriori e analoghi episodi.

LE FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E LE RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

In applicazione della normativa:

- 1) L'identità di chi segnala è tutelata ed è sottratta alla misura dell'accesso agli atti.** L'Ente è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (anche al fine di evitare misure ritorsive): i dati personali del segnalante devono essere oscurati (e lo sono tramite la procedura telematica che li crittografa) e la documentazione allegata alla segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013.

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziaria o contabile, l'Ente è tenuto a dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del "Whistleblower" Qualora l'identità del segnalante venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT vi provvede previa notifica, anche preventiva, al segnalante.

Nel caso poi dalla segnalazione scaturisca:

- un procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 del codice penale che prevede l'obbligo del segreto istruttorio sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando alla conclusione ne discendesse l'avvio di un procedimento penale, allora l'identità verrà svelata (non dall'ente ma dall'autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (in quanto l'art. 203 CPP prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati, come confermato anche dalla sentenza 9047 del 27/02/2018 della VI sezione della Cassazione Penale).
- un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità è segretata fino al termine della fase istruttoria, in quanto, come per il procedimento penale vige l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati;

- un procedimento disciplinare interno, l'identità non può essere svelata.
In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove la stessa risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato; in caso di diniego (a rivelare l'identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.

2) Chi segnala non può essere sanzionato, demansionato, licenziato a causa della segnalazione.

Il segnalante che subisca tali misure disciplinari, o altre azioni discriminatorie e/o ritorsive (o sia destinatario di comportamenti od omissioni con effetti discriminatori o ritorsivi) può comunicarle all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), direttamente o tramite le organizzazioni sindacali: spetterà al datore di lavoro dimostrare che i provvedimenti adottati nei suoi confronti siano estranei alla segnalazione.

Tuttavia nessuna tutela è prevista nei casi in cui chi ha segnalato venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Nessuna tutela è inoltre prevista nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo

Nei limiti previsti dalla L. 179/2017, è invece esclusa la responsabilità del segnalante qualora, ai fini di adempiere agli obblighi del "wistleblower", il dipendente sveli segreti d'ufficio, aziendali, professionali, scientifici o industriali, purchè non eccedenti il fine, ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

3) Responsabilità dell'Ente

L'Ente che non rispetta i due punti precedenti (quindi non tuteli l'identità o agisca contro il segnalante) è soggetto all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

L'Ente tuttavia non può essere considerato responsabile nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi (es. organi di stampa) e l'identità sia stata svelata da altri (in quel caso la segnalazione non sarà più sottratta all'accesso agli atti di cui si è detto sopra).

I RISVOLTI LEGATI ALLA PRIVACY DEI SOGGETTI COINVOLTI (SEGNALANTE – SEGNALATO)

Anche la gestione delle segnalazioni "whistleblowing" sono soggette alla normativa sul trattamento dei dati personali e richiedono venga fornita la dovuta informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 che si riporta in calce.

La normativa sul trattamento dei dati si applica diversamente per il segnalante e per il segnalato:

- Segnalante:** al soggetto segnalante, come si evince dai paragrafi precedenti, la normativa offre una tutela rafforzata anche per quanto concerne la Privacy (divieto di svelare l'identità e divieto di accesso agli atti ex L. 241/1990 e D. Lgs. 33/2003); tale tutela, come detto, decade qualora chi ha segnalato venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave, ma l'Ente è in ogni caso tenuto all'applicazione di tutte le misure di cui al Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.
- Segnalato:** al soggetto segnalato, presunto autore della condotta illecita, sono preclusi, sino ad accertamento delle condotte, i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Reg. UE n. 2016/679². Nel corso degli accertamenti potrà comunque far valere le previsioni dell'art. 160 del D. Lgs. 196/2003, ricorrendo al Garante per far accertare che il trattamento dei suoi dati sia conforme alla normativa: l'Ente infatti deve in ogni caso evitare l'indebita circolazione di informazioni personali sia all'esterno, sia all'interno, anche con misure informatiche adeguate.

² in sintesi: diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, a ottenerne la cancellazione, a limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità e di opposizione al trattamento

Nel caso poi la segnalazione si rivelasse infondata, il segnalato potrà allora agire tutti i diritti di cui ai predetti articoli del Reg. UE n. 2016/679.

Si riporta di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali nella segnalazione di illeciti – whistleblowing - ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale (Socio Unico: Comune di Torino) Sede Legale, Direzione ed Amministrazione: Corso Peschiera 193, 10141 Torino P.IVA 07019070015 – R.E.A. TO 829625 – R.I. TO 009/96 e-mail: privacy@cimiteritorino.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità di AFC Torino SpA, ai sensi dell'art. 1 comma 51 delle Legge n.190/2012 sulle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ai sensi dell'art. 1 della Legge n.179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha modificato l'art. 54 bis del Dlgs 165/2001.

TIPI DI DATI TRATTATI, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento sono dati personali comuni (es. dati anagrafici, il ruolo, i recapiti) forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio e/o collaborazione con AFC Torino Spa (e/o rapporto di lavoro con fornitori di lavori, beni e servizi) commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società. Il conferimento dei dati personali è necessario per dar seguito all'Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 54-bis d.lgs. 165 del 2001). L'eventuale rifiuto potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di accertare la fondatezza della segnalazione effettuata e l'utilizzabilità della stessa ai fini della rimozione dell'illecito. I vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, in aderenza a quanto previsto dalla normativa.

PERIODO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alla finalità di cui sopra ed eventualmente per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati per finalità di archiviazione, con accesso limitato, ai soli fini della difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con l'interessato.

I dati sono conservati in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, cso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi automatizzati con finalità di profilazione.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione il RPCT di AFC Torino Spa e, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di AFC Torino Spa, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti e nei limiti derivanti dalle previsioni di cui alla L. 179/2017 che disciplina il Whistleblowing, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va rivolta al **Responsabile della protezione dei dati** (DPO) scrivendo all'indirizzo dpo-privacy@cimiteritorino.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

VIOLAZIONI DELLA PRESENTE PROCEDURA

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.